

DT VII – SICILIA Ufficio Affari Generali Sezione Personale

Prot.: come da segnatura Palermo, 14 giugno 2024

A: DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLA DT VII - SICILIA

OGGETTO: Disciplina del lavoro straordinario.

Con l'unita direttiva prot. n. 305352/RU del 28 maggio 2024, recante per oggetto "Procedure amministrativo-contabili per la gestione dei beni mobili, immobili e della cassa economale", il Sig. Direttore dell'Agenzia ha richiamato talune criticità espresse del Collegio dei Revisori circa la regolarità amministrativo-contabile delle spese gestite dalle Direzioni Centrali e Territoriali riguardanti, tra l'altro, le spese per le ore di lavoro straordinario svolte dal personale.

In particolare, è stato rappresentato che il Collegio ha richiamato l'attenzione sulla ratio dell'istituto, che è quella di fronteggiare situazioni non ordinarie e non di utilizzarlo come strumento di programmazione del tempo di lavoro o di copertura dell'orario di lavoro.

Al contempo, è stato rammentato che eventuali irregolarità nella gestione amministrativocontabile da parte degli Uffici darebbero luogo, oltre che alla realizzazione di fattispecie
censurabili sotto il profilo della "responsabilità erariale", anche al concretizzarsi di un *vulnus* nei
confronti dell'Agenzia, in termini di "danno all'immagine", rivolgendo l'invito alla Direzioni, al
fine di limitare l'esposizione dell'Agenzia ai rischi descritti e nell'ambito delle proprie competenze
gestionali, a mettere in sicurezza l'Amministrazione, adottando formali modalità organizzative
atte ad evitare, in via preventiva, il realizzarsi di ulteriori situazioni critiche.

A tale scopo appare utile riepilogare di seguito le principali diposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di lavoro straordinario.

L'art. 25 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 prevede che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, sono inoltre espressamente autorizzate dal Dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.



DT VII – SICILIA Ufficio Affari Generali Sezione Personale

In ordine al limite massimo delle ore autorizzabili, fissato dallo stesso art. 25 CCNL 2016/2018 in 200 ore annuali pro-capite, viene in rilievo la "*Ipotesi di accordo stralcio sulla elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario*" sottoscritta dall'Amministrazione e dalle OO.SS. il 24 marzo 2024, che prevede l'elevazione del limite individuale di straordinario a n. 600 ore annue.

In particolare, all'art. 1, viene specificato che dette prestazioni possono essere riferite a:

- richieste di prestazioni connesse con il commercio e i traffici internazionali oltre l'orario di servizio da parte degli operatori, così come disciplinato dall'art. 1 comma 8 del D. Lgs. 379 del 1990;
- attività di accertamento tributario ed extra tributario effettuato al di furori dell'orario di lavoro nel rispetto della normativa dettata dalla legge 27.07.2000 n. 212 e delle altre normative dettate a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;
- attività di polizia giudiziaria svolta di iniziativa o su delega della competente autorità giudiziaria;
- attività indispensabili al raggiungimento degli obiettivi strategici e dei programmi di produzione fissati nel Piano dell'Agenzia allegato alla Convenzione triennale;
- attività direttamente connesse a scadenze improrogabili nonché a eventi imprevisti, urgenti e eccezionali;
- attività ulteriori ed urgenti di supporto e coordinamento tecnico a livello centrale e territoriale.

Tale previsione, tuttavia, laddove resa efficace, deve essere comunque applicata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003 e, specificatamente:

- 1) Art. 4 la durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi in base all'art. 17 del CCNL 2016-2018, non può, in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
- 2) Art. 7 in sede di programmazione del lavoro, si deve rispettare il diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.

In tale materia assumono rilievo inoltre le disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 8, del d.lgs. 374/1990 ed all'art. 159 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013) che disciplinano l'orario di apertura degli Uffici doganali, nonché la disciplina prevista dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 all'art. 17 comma 9 che prevede che "Per il personale che opera presso gli uffici doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono essere previste specifiche e diverse articolazioni dell'orario di lavoro, in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali", riconoscendo pertanto la peculiarità dell'attività svolta dagli Uffici doganali rispetto a quelle delle altre articolazioni della PA facenti capo al Comparto Funzioni Centrali.



DT VII – SICILIA Ufficio Affari Generali Sezione Personale

Pertanto, al fine di assicurare gli orari di apertura dei presidi secondo le citate disposizioni normative e regolamentari, nonché di garantire la copertura delle esigenze di servizio, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficacia dell'organizzazione dell'ufficio, è rimessa al prudente apprezzamento dei Dirigenti di ciascuna struttura la necessità di approntare soluzioni organizzative maggiormente idonee a garantire l'efficienza e la continuità dei servizi, salvaguardando i principi normativi e contrattuali in materia di orario di lavoro e salute dei lavoratori, ponderando adeguatamente il ricorso al lavoro straordinario nonché ai diversi istituti contrattuali (quali le diverse articolazioni orarie, il lavoro in turno e la reperibilità).

Premesso quanto sopra, nell'esercizio dei poteri di direzione e organizzazione degli uffici e del lavoro nell'ambito degli stessi e tenuto conto delle prerogative di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio Ufficio, vorranno le SS.LL. assicurare il rispetto della vigente disciplina, avendo cura di non ricorrere al lavoro straordinario come strumento di programmazione del tempo di lavoro o di copertura dell'orario di lavoro, tenendo conto che la prestazione di lavoro straordinario dovrà essere di volta in volta espressamente autorizzata.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Teresa Rosaria De Luca
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 1